SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 24 aprile 1998.

Elenco ai sensi dell'art. 7 della circolare 3 ottobre 1997, n. 2791193, concernente le graduatorie dei progetti per l'acquisto di servizi reali da parte delle imprese a valere sulla misura 1.2 e sulla misura 3.2 (aree di crisi) del Programma operativo multiregionale «Industria, artigianato e servizi alle imprese».

98A3735

CIRCOLARE 29 aprile 1998, n. 900192.

Programma operativo multiregionale POM «Industria, artigianato e servizi alle imprese». Garanzia fidejussoria per l'anticipazione del 40 per cento dell'agevolazione.

98A3736

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 maggio 1998, n. 136.

Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per lo svolgimento della Conferenza diplomatica delle Nazioni unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale, che si terrà a Roma dal 15 giugno al 17 luglio 1998, è autorizzata la spesa:

a) del controvalore in lire italiane di dollari USA 2.040.000 a titolo di contributo italiano per il finanziamento dei costi sostenuti dalla FAO per l'organizzazione della Conferenza;

b) del controvalore in lire italiane di dollari USA 1.570.000, quale contributo italiano per il finanziamento dei costi previsti dal Segretariato ONU della Conferenza, per il trasferimento a Roma del personale e dei documenti necessari allo svolgimento della Conferenza stessa;

c) di lire 637 milioni per assicurare i servizi della delegazione italiana presso la Conferenza.

Art. 2.

1. Alle associazioni che abbiano svolto nel biennio 1996-1997, in Italia e all'estero, attività continuativa di promozione per l'istituzione della Corte penale internazionale permanente nell'ambito dell'ONU, o che abbiano una documentata competenza ed esperienza in questa materia, è autorizzata la concessione di contributi fino ad un ammontare complessivo di 500 milioni di lire. I contributi dovranno essere destinati a iniziative, di sensibilizzazione sull'istituzione della Corte e sul rilievo politico della Conferenza diplomatica delle Nazioni unite, di cui all'articolo 1, da svolgersi prima e durante la medesima Conferenza.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono individuate le associazioni di cui al comma 1 e sono determinati i rispettivi contributi, su proposta di un comitato composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia e da un rappresentante dell'Ufficio delle Nazioni unite a Roma. Per lo svolgimento della propria attività il comitato si avvarrà delle strutture del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri un comitato di indirizzo e coordinamento per lo svolgimento della Conferenza diplomatica di cui all'articolo 1, composto da un funzionario della carriera diplomatica, di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata, che lo presiede, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa, un rappresentante del Comune di Roma, un rappresentante dell'Ufficio delle Nazioni unite a Roma ed un rappresentante della FAO.

2. Per l'attuazione degli adempimenti connessi con l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza diplomatica è istituito presso il Ministero degli affari esteri, per la durata di sei mesi, un segretariato composto da non più di quattro funzionari della carriera diplomatica, il più anziano dei quali lo dirige, e da non più di otto unità di personale amministrativo e di supporto dello stesso Ministero.

3. Alle spese occorrenti per l'organizzazione della Conferenza provvede il Ministero degli affari esteri mediante apertura di credito, nel limite delle risorse indicate dall'articolo 4, a favore del funzionario preposto al segretariato di cui al comma 2, che presenterà il rendiconto delle spese, sostenute sulle predette aperture di credito, alla ragioneria centrale entro sei mesi dalla conclusione della Conferenza stessa; le forniture e le prestazioni di servizi sono effettuate in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato.

4. Al personale del segretariato possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilire con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.650 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3125):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 10 marzo 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Esteri), in sede deliberante, il 25 marzo 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato l'8 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4783):

Assegnato alla III commissione (Esteri), in sede legislativa, il 24 aprile 1998.

Esaminato dalla III commissione e approvato, con modificazioni, il 30 aprile 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3125/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Esteri), in sede deliberante, il 5 maggio 1998, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 6 maggio 1998.

98G0193

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1998, n. **137.**

Disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte alla istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante la istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e la istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3 della legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998;

Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economia e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo le parole: «di un'attività» sono inserite le seguenti: «autonomamente organizzata».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo le parole: «Soggetti passivi dell'imposta» sono aggiunte le seguenti: «coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta».

3. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la ripartizione territoriale della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «delle retribuzioni corrisposte al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili erogati agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b),*» sono sostituite dalle seguenti: «delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c),* n. 5,»;

b) le parole: «agli impieghi,» sono sostituite dalle seguenti: «agli impieghi o agli ordini eseguiti,».

Art. 2.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta dei soggetti esercenti attività commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: «in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione,» sono soppresse;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 3.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle banche e degli altri enti e società finanziarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera *f)*, le parole: «esclusi i recuperi di oneri di personale distaccato presso terzi,» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis*. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all'art. 5, comma 1, e aggiungendo la differenza tra la somma: *a)* dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione; *b)* dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; *c)* delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; e la somma: *d)* degli oneri finanziari; *e)* delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; *f)* delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.».

Art. 4.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: *a)* dei premi e degli altri proventi tecnici, *b)* dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma, *c)* delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, *d)* degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione, *e)* degli oneri di gestione degli investimenti, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, *f)* delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici, *g)* dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali, *h)* delle altre spese amministrative.».

Art. 5.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta dei soggetti esercenti attività agricola, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*» sono aggiunte le seguenti: «e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

b) nel comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.»;

c) nel comma 2, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle parole: «comma 2»;

d) nel comma 3, le parole: «compresi gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» e le parole: «, o ricorrendone le condizioni, comma 3» sono soppresse.

Art. 6.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta degli enti pubblici e privati non esercenti attività commerciale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, la parola: «corrisposte» è sostituita dalla seguente: «spettanti»;

b) nel comma 1, le parole: «all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*», sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 49, comma 2, lettera *a)*, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *l)*»;

c) nel comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *d)*, del predetto testo unico.»;

d) nel comma 2, le parole: «o, ricorrendone le condizioni, comma 3» sono soppresse.

Art. 7.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, alla lettera *a),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «i componenti positivi e negativi, conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata in applicazione delle norme del predetto testo unico, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale imputazione; dai componenti positivi e negativi relativi alle voci A) 5) e B) 14) indicati nell'articoli 2425, primo comma, del codice civile sono escluse le perdite su crediti e gli altri componenti correlati ad altre voci del conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile. Concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda;»;

b) nel comma 1, alla lettera *c),* il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *l),* e le indennità e i rimborsi di cui alla successiva lettera *m)* del predetto testo unico delle imposte sui redditi;»;

c) nel comma 1, alla lettera *c),* il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera *a),* e 3 del citato testo unico n. 917 del 1986;»;

d) nel comma 1, alla lettera *c),* numero 5) la parola: «erogati» è sostituita dalla seguente: «spettanti»;

e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«*1-bis.* Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi del comma 1 dell'articolo 10.

1-ter. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 70, limitatamente agli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, e quelle dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta.».

Art. 8.

1. Nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta realizzata all'estero o da soggetti non residenti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il soggetto passivo esercita attività produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'articolo 5, è scomputata dalla base imponibile.».

Art. 9.

1. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

«*2.* Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imprese sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri enti pubblici, compresi quelli non residenti, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, si applicano sull'ammontare della retribuzione annua spettante a ciascun dipendente le aliquote del 9,6 per cento fino a quaranta milioni e del 3,8 per cento fino a 150 milioni, e sull'ammontare delle erogazioni costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, del compenso spettante a ciascun collaboratore coordinato e continuativo, nonché dei compensi costituenti redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, con riferimento ai predetti limiti, le aliquote, rispettivamente, del 6,6 per cento e del 4,6 per cento.».

Art. 10.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 9, comma 1, il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m),* del citato testo unico delle imposte sui redditi e degli interessi passivi.»;

b) nel comma 4, dopo le parole: «a proprietà indivisa» sono aggiunte le seguenti: «e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprietà divisa»;

c) nel comma 6, dopo le parole: «della legge 8 novembre 1991, n. 381,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,».

Art. 11.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante agevolazioni per nuove iniziative produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: «210. Per le iniziative produttive intraprese» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1° gennaio 1997,»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Resta ferma, in relazione al periodo d'imposta 1997, la spettanza del credito d'imposta agli effetti dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal precedente comma 1.».

Art. 12.

1. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito d'imposta, è abrogato.

2. L'articolo 28 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante la previsione di un'addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive, è abrogato.

Art. 13.

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni per il versamento del primo acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

b) le parole: «è commisurato» sono sostituite dalle seguenti: «è pari».

Art. 14.

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni finali e transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: «nel settore agricolo» sono inserite le seguenti «e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;

b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive» sono aggiunte le seguenti: «e di quella dell'imposta personale sui redditi»;

c) nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta riduzione non può superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.»;

d) nel comma 6, le parole: «costituisce credito d'imposta, ai fini del versamento dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «può essere computata in detrazione dall'imposta».

Art. 15.

1. Nel comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dei commi 13, 17, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 e 151 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«13. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi».

«17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive».

«143. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:

a) istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:

1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'art. 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'art. 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;

b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera *a)*;

d) previsione per le regioni della facoltà di non applicare le tasse sulle concessioni regionali;

e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:

1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;

2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;

5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico; attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;

g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle città metropolitane di cui all'art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142; attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite».

«144. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma 143, lettera *a)* sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione del carattere reale dell'imposta;

b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confronti degli imprenditori individuali, delle società, degli enti commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;

c) determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione della base imponibile;

1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera *A)* del primo comma dell'art. 2425 del codice civile, riguardante i criteri di redazione del conto economico del bilancio di esercizio delle società di capitali, i costi della produzione di cui al primo comma, lettera *B)*, numeri 6), 7), 8), 10), lettere *a)* e *b)*, 11) e 14) dello stesso art. 2425, esclusi i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;

2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilità semplificata, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote di ammortamento;

3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione;

4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui all'art. 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, ai quali non si applica l'art. 2425 del codice civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi quelli per il personale e per accantonamenti;

5) per le banche e per le società finanziarie, sottraendo dall'ammontare degli interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri inerenti la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio;

6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei premi incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie;

7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche, relativamente all'attività non commerciale, in un importo corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;

8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coordinate e continuative;

d) in caso di soggetti passivi che svolgono attività produttiva presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di più regioni, ripartizione della base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con possibilità di correzione e sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare, per le aziende creditizie e le società finanziarie, in relazione all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e, per le imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni;

e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei contributi di cui al comma 143, lettera *a)*, gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento e con attribuzione alle regioni del potere di maggiorare l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni pubbliche dell'aliquota nella misura vigente per i contributi dovuti per il servizio sanitario nazionale con preclusione per le regioni della facoltà di maggiorarla;

f) possibilità di prevedere, anche in via transitoria per ragioni di politica economica e redistribuiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera *e)* e di basi imponibili di cui alla lettera *c)* per settori di attività o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta locale sui redditi ancora vigenti per le attività svolte nelle aree depresse;

g) possibilità di prevedere agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove attività produttive;

h) previsione della indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con legge, le procedure applicative dell'imposta, ferma restando la presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata;

l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione della legge regionale di cui alla lettera *i)* informata ai seguenti principi:

1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni relative e di provvedere alla gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta;

2) previsione della partecipazione alla attività di controllo e accertamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni, collaborando, anche tramite apposite commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi e notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle proposte di accertamento ad essi comunicate;

3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali;

m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle commissioni tributarie;

n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi;

o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive a favore delle province al fine di finanziare le funzioni delegate dalle regioni alle province medesime;

q) attribuzione ai comuni e alle province del potere di istituire un'addizionale all'imposta regionale sulle attività produttive entro una aliquota minima e massima predeterminata; previsione nel periodo transitorio di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive; le entrate derivanti dall'aliquota minima e dalla compartecipazione devono compensare gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulla concessione comunale; l'aliquota massima non può essere superiore a una volta e mezzo l'aliquota minima;

r) possibilità, con i decreti di cui al comma 152, di adeguare la misura dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attività produttive in funzione dell'andamento del gettito, e di ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera *q)* e della facoltà di maggiorare l'aliquota di cui alla lettera *e)*;

s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attività produttive ai tributi erariali aboliti».

«145. In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera *b)*, è finalizzata a controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla soppressione delle entrate di cui al comma 143, lettera *a)*, e dall'istituzione dell'addizionale di cui al comma 146 ed è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito;

b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinimo aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito, in particolare per quelli più bassi e per i redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15 milioni di lire sarà compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima non potrà superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportune graduazioni in funzione del livello di reddito in modo che non si determini aumento della pressione fiscale su tutti i redditi di lavoro dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti e le diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti per le diverse categorie di contribuenti dovranno essere garantiti;

c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con figli, rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi, tenendo conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di quelle componenti la famiglia che producono reddito».

«146. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera *a)*, è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;

b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;

c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla residena del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;

d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale alla regione;

e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione».

«147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera *c)*, è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali;

b) esclusione dell'esercizio della facoltà concessa alle regioni di maggiorare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attività produttive e riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizio-

nale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti indicati nel comma 146, lettera *b)*, al massimo per i primi due periodi di imposta;

c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1997;

d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della sanità, anche in presenza dei nuovi tributi regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla lettera *o)* del comma 144;

e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera *q)* del comma 144 con la previsione, qualora il residuo gettito sia superiore all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato dell'eccedenza».

«148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 143, lettera *c)*, è informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo modalità e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della capacità fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale».

«149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera *e)*, è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'art. 23 della Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonché alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimità i regolamenti di cui alla lettera *a)* entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;

c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;

d) attribuzione alle province della facoltà di istituire un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;

3) attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, con obbligo di riversare, alle tesorerie di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità, le somme riscosse inviando alla stessa provincia la relativa documentazione;

e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime;

f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 504:

1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504/1992, che presupposto dell'imposta è la proprietà o la titolarità di diritti reali di godimento nonché del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria;

2) disciplinando, ai fini dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;

3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera *a)*;

4) attribuendo il potere di stabilire una dotazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresì, l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unità immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;

g) attribuzione ai comuni della facoltà, con regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e di individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; possibilità di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;

h) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di prevedere per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per il cui esercizio l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennità da corrispondere, le occupazioni abusive;

i) facoltà di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate;

l) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di deliberare una addizionale all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale».

«151. L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovrà assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche prevedendo misure compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie e dovrà, altresì, assicurare l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali».

— Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Presupposto dell'imposta)*. — 1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività *autonomamente organizzata* diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Soggetti passivi)*. — 1. Soggetti passivi dell'imposta sono *coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'art. 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:*

a) le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'art. 51 del medesimo testo unico;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1, del medesimo testo unico;

d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume di affari annuo non superiore a cinque o a quindici milioni di lire esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34;

e) gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del citato testo unico n. 917 del 1986, ivi compresi quelli indicati nell'art. 88, nonché le società e gli enti di cui alla lettera *d)* dello stesso comma.

2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:

a) i fondi comuni di investimento di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344, e 25 gennaio 1994, n. 86;

b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'art. 13».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Base imponibile)*. — 1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.

2. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare *delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera* c), *numero 5)*, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e società finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione e le imprese agricole proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli, agli impieghi *o agli ordini eseguiti,* ai premi raccolti presso gli uffici e all'estensione dei terreni, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.

3. Gli atti generali concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni"».

— Il testo del richiamato art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 è riportato nella successiva nota all'art. 7.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere* a) *e* b)*.* — 1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui al primo comma lettera *A)* dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere *a)* e *b)*, 11 e 14 della lettera *B)* del medesimo comma.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 non tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'art. 2425 del codice civile e per quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi e degli altri componenti reddituali classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al primo comma, lettera *A)*, dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei costi classificabili nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere *a)* e *b)*, 11 e 14 della lettera *B)* del medesimo comma.

3. (Abrogato)».

Il testo del comma 3 abrogato era il seguente:

«Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni dei servizi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli del predetto testo unico e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali. Si applicano, comunque, i principi di cui al comma 2».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari)*. — 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: *a)* degli interessi attivi e proventi assimilati, *b)* dei proventi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, *c)* delle commissioni attive, *d)* dei profitti da operazioni finanziarie, *e)* delle riprese di valore su crediti verso la clientela, *f)* degli altri proventi di gestione, e la somma, *g)* degli interessi passivi e oneri assimilati, *h)* delle commissioni passive, *i)* delle perdite da operazioni finanziarie, *l)* delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente, *m)* degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, *n)* delle rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su credi impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria, *o)* degli altri oneri di gestione.

1-bis. *Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all'art. 5, comma 1, e aggiungendo la differenza tra la somma:* a) *dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione;* b) *dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;* c) *delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; e la somma,* d) *degli oneri finanziari,* e) *delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;* f) *delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.*

2. Per le società di intermediazione mobiliare sono esclusi dai componenti della base imponibile le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i proventi di cui alle lettere *e)* e *n)*, *d)* e *i)*e *b)* del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati di cui alle lettere *a)* e *g)* del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad operazioni di riporto e di pronti contro termine. La disposizione del periodo precedente non si applica alle società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela.

3. Per le società di gestione di fondi comuni di investimento si comprendono tra i componenti della base imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le spese ammistrative e gli ammortamenti di cui alle lettere *c)* e *h)*, *f)* e *o)*, *l)* e *m)* del comma 1.

4. Per le società di investimento a capitale variabile la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori, delle spese per consulenza e pubblicità, dei canoni di locazione immobili, dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.

5. Per la Banca d'Italia e per l'Ufficio italiano cambi la base imponibile è determinata con i criteri indicati al comma 1».

— Si riporta il testo del richiamato art. 113 del D.Lgs. n. 385 del 1993:

«Art. 113. — 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma.

2. Si applicano l'art. 108 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, l'art. 109».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione)*. — 1. *Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma:* a) *dei premi e degli altri proventi tecnici,* b) *dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma:* c) *delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione,* d) *degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione,* e) *degli oneri di gestione degli investimenti, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli,* f) *delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici,* g) *dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali,* h) *delle altre spese amministrative.*

2. I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al personale dipendente».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 *(Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera* d). — 1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'art. 78 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,* la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione. *Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.*

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'art. 5, *comma 2.* L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di cui all'art. 19 ed ha effetto dall'inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce e fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi di imposta. *Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.*

3. Per i soggetti che esercitano attività agricola, diversi da quelli di cui al comma 1, dalle società e enti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, e dalle società di cui alla successiva lettera *b)*, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2».

— Si riporta il testo del richiamato art. 5 della legge n. 413 del 1991:

«Art. 5. — 1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 *(Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera* e)*)*. — 1. Per gli enti privati non commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)* che svolgono esclusivamente attività non commerciali, la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni *spettanti* al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui *agli articoli 49, comma 2, lettera* a), *nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera* l), del citato testo unico n. 917 del 1986. *Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'art. 47, comma 1, lettera* d) *del predetto testo unico.*

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali la base imponibile a queste relativa è determinata secondo la disposizione dell'art. 5, comma 2, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali o, in difetto, dell'importo a queste imputabili in base al predetto rapporto.

3. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli enti pubblici non commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, si applicano le disposizioni del comma 1. Se svolgono anche attività commerciali, i predetti soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività secondo le disposizioni del comma 2.

4. Per gli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, la base imponibile è determinata:

a) per le società ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili;

b) per le società ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell'art. 8;

c) per gli enti non commerciali secondo le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 che risultano ad essi applicabili.

5. Ai fini dell'applicazione del presente titolo le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi».

— Si riporta il testo dell'art. 81 del TUIR approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, richiamato al comma 1 come ora modificato:

«Art. 81 *(Redditi diversi)*. — 1. Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitali ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso,

le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera *c)*, e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere *a), b)* e *d)*, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate;

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera *c)*, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera *c)*, e dei soggetti di cui all'art. 87, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere *c)* e *c-bis)*, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all'estero;

g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera *b)* del comma 2 dell'art. 49;

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantisca di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80.

1-*bis*. Agli effetti dell'applicazione delle lettere *c), c-bis)* e *c-ter)* del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera *c-quater)* si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente.

1-*ter*. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 11 (*Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta*). — 1. Nella determinazione della base imponibile:

a) i componenti positivi e negativi si assumono in conformità delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e della applicazione di esse in sede di dichiarazione dei redditi; *i componenti positivi e negativi, conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata in applicazione delle norme del predetto testo unico, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale imputazione; dai componenti positivi e negativi relativi alle voci* A) *5)* e B) *14) indicati nell'art. 2425, primo comma, del codice civile sono escluse le perdite su crediti e gli altri componenti correlati ad altre voci del conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile. Concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda;*

b) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e, nei limiti del 70 per cento, quelle per il personale assunto con contratti di formazione lavoro;

c) non sono ammessi in deduzione:

1) i costi relativi al personale indicati nell'art. 2425, primo comma, lettera *B)*, numeri 9) e 14), del codice civile;

2) *i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera* l), *e le indennità e i rimborsi di cui alla successiva lettera* m) *del predetto testo unico delle imposte sui redditi;*

3) *i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, commi 2, lettera* a) *e 3 del citato testo unico n. 917 del 1986;*

4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 del citato testo unico n. 917 del 1986;

5) gli utili *spettanti* agli associati in partecipazione di cui alla lettera *c)*, del predetto art. 49, comma 2, del medesimo testo unico n. 917 del 1986;

6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalità di calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

1-bis. *Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali*

importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi del comma 1 dell 'art. 10.

1-ter. *Le disposizioni del comma 3 dell'art. 70, limitatamente agli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, e quelle dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta.*

2. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, le componenti positive e negative sono accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili».

— Si riporta il testo del richiamato art. 2425 del cod. civ.:

«Art. 2425 (*Contenuto del conto economico*). — Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) *Valore della produzione:*

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) *Costi della produzione:*

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A – B);

C) *Proventi e oneri finanziari:*

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (15 + 16 – 17).

D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie:*

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18 – 19).

E) *Proventi e oneri straordinari:*

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20 – 21).

Risultato prima delle imposte (A – B + – C + – D + – E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio;

23) *(Abrogato)*;

24) *(Abrogato)*;

25) *(Abrogato)*;

26) utile (perdita) dell'esercizio».

— Il testo del richiamato art. 81 del TUIR è riportato nella precedente nota all'art. 6.

— Si riporta il testo dell'art. 49, commi 2 e 3, del TUIR:

«2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;

f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.

3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera *a)* del comma 2».

— Si riporta il testo dell'art. 70 del TUIR:

«Art. 70 *(Accantonamenti di quiescenza e previdenza)*. — 1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti.

2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere *c), d)* e *f)* del comma 1 dell'art. 16».

— Si riporta il testo dell'art. 73 del TUIR:

«Art. 73. — 1. Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.

2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'art. 67. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza è deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione.

3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.

5. Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del presente testo unico le imprese concessionarie possono avvalersi delle disposizioni del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio iniziato a partire dalla data stessa e imputando al fondo l'ammontare delle quote di ammortamento già dedotte a norma dell'articolo 67».

— Il testo del richiamato art. 10 del D.Lgs. n. 446 del 1997 è riportato nella precedente nota all'art. 6.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 *(Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti).* — 1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche all'estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2, è scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5 a 10.

2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall'esercizio di attività commerciali, di arti o professioni o da attività non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso. Qualora le suddette attività o imprese siano esercitate nel territorio di più regioni si applica la disposizione dell'art. 4, comma 2.

3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si considerano residenti nel territorio dello Stato quando ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili, previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera *d)*, e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. *Se il soggetto passivo esercita attività produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'art. 5, è scomputata dalla base imponibile».*

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30:

«Art. 1 *(Istituzione del registro internazionale).* — 1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 16 *(Determinazione dell'imposta).* — 1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'art. 45.

2. *Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri enti pubblici, compresi quelli non residenti, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, si applicano sull'ammontare della retribuzione annua spettante a ciascun dipendente le aliquote del 9,6 per cento fino a quaranta milioni e del 3,8 per cento fino a 150 milioni, e sull'ammontare delle erogazioni costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, del compenso spettante a ciascun collaboratore coordinato e continuativo, nonché dei compensi costituenti redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, con riferimento ai predetti limiti, le aliquote, rispettivamente, del 6,6 per cento e del 4,6 per cento.*

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, le regioni hanno facoltà di maggiorare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La maggiorazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi».

— Si riporta il testo dell'art. 88 del TUIR approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, richiamato al comma 2 come ora modificato:

«Art. 88 *(Stato ed enti pubblici).* — 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 *(Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti).* — 1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della regione ove è ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, è ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.

2. *Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell'art. 9, comma 1, il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera* m), *del citato testo unico delle imposte sui redditi e degli interessi passivi.*

3. Ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, definiti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, spetta una detrazione dall'imposta determinata ai sensi del precedente art. 10 di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

4. Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa *e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprietà divisa,* la base imponibile è determinata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2.

5. Per le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della medesima legge, è deducibile per intero dalla base imponibile.

6. Per l'anno 1998, le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, *nonché le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,* deducono dalla base imponibile una somma pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre dalla base imponibile è pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento della predetta differenza calcolata con le medesime modalità. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile è determinata in maniera ordinaria».

— Il testo del richiamato art. 9 del D.Lgs. n. 446 del 1997 è riportato nella precedente nota all'art. 5.

— Il testo del richiamato art. 81 del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, è riportato nella precedente nota all'art. 6.

— Il richiamato D.P.R. n. 602 del 1970 reca: «Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1970.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 18 *(Agevolazioni per nuove iniziative produttive)*. — 1. Il comma 210 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"210. Per le iniziative produttive intraprese, *a decorrere dal 1° gennaio 1997,* nei territori di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.".

1-bis. *Resta ferma, in relazione al periodo d'imposta 1997, la spettanza del credito d'imposta agli effetti dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal precedente comma 1.*

2. Con le leggi regionali di cui all'art. 24, possono essere aumentati la percentuale e l'importo massimo della riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1».

— Si riporta il testo del richiamato art. 2, comma 210, della legge n. 662 del 1996:

«210. Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997, nei territori di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività, e per i due successivi, un credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nonché dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è dell'imposta locale sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; detto credito è utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte e non può essere complessivamente superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è altresì riconosciuto l'esonero dalla tassa di concessione governativa per la partita IVA. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 27 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 27 *(Compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'imposta)*. — 1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attività produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. Gli importi dovuti ai comuni e alle province a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne dà comunicazione ai comuni e alle province entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.

3. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, è versato nei termini quivi indicati dalle province allo Stato per le finalità di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota.

4. Le regioni possono attribuire alle province e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.

5. *(Abrogato)*.

6. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del presente decreto».

— Il testo del comma 5 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ora abrogato, era il seguente:

«5. Nei confronti dei comuni e delle province che istituiscono l'addizionale di cui all'art. 28 viene meno, dall'anno in cui questa ha effetto, l'obbligo della regione di cui al comma 1».

— Il testo dell'art. 28 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 28 *(Addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive)*. — 1. Con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio 1999 sono stabilite le aliquote minime, rispettivamente, dell'addizionale comunale e di quella provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive; dette aliquote devono assicurare un gettito pari al complesso delle somme, comprensive degli eventuali con-

guagli, devolute dalla regione, ai sensi dell'art. 27 per l'anno di imposta 1999, ai comuni e alle province del territorio di competenza. Con la medesima legge la regione diminuisce l'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari alla somma delle due aliquote addizionali suddette e può rideterminare l'aliquota regionale entro il limite di cui all'art. 16, comma 3.

2. I comuni e le province, previa emanazione della legge regionale di cui al comma 1, con delibera da pubblicare per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, possono istituire l'addizionale comunale o provinciale di cui al comma 1; i comuni e le province hanno facoltà di aumentare l'aliquota dell'addizionale in misura non superiore ad una volta e mezza l'aliquota minima stabilita dalla predetta legge regionale.

3. I soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive dovranno ripartire la corrispondente base imponibile utilizzando gli stessi criteri indicati nell'art. 4, comma 2, con riferimento al territorio provinciale e comunale. Alle basi imponibili provinciali e comunali così determinate si applicano le aliquote delle addizionali deliberate dagli enti locali predetti.

4. La legge di cui al comma 1 non può avere effetto anteriore al secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 31 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 31 *(Primo acconto di imposta)*. — 1. Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli articoli 36 e 37, l'imposta è applicabile, l'acconto di cui all'art. 30, *comma 3*, da versare in due rate di pari importo, *è pari* al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma dell'art. 19, da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore del presente decreto».

— Si riporta il testo del richiamato art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997:

«3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 45 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo *e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,5, del 3, del 3,5 e del 3,75 per cento.

2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i due successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5 e del 4,75 per cento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive *e di quella dell'imposta personale sui redditi*, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31, nonché le modalità applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. *La predetta riduzione non può superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998 a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.*

4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.

5. Per i soggetti che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni è determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 devé essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.

6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, *può essere computata in detrazione dall'imposta* regionale sulle attività produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000».

— Si riporta il testo del richiamato art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601:

«Art. 10 *(Cooperative agricole e della piccola pesca)*. — Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione, nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti della potenzialità dei loro terreni.

Se le attività esercitate dalla cooperativa o dai soci eccedono i limiti di cui al precedente comma ed alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 28 del predetto decreto, l'esenzione compete per la parte del reddito della cooperativa o del consorzio corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci.

I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesa in acque interne».

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 53 *(Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali)*. — 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. *Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.*

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità».

98G0194

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 1998.

Approvazione del quinto elenco di opere e lavori in attuazione dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio, 22 maggio, 4 luglio e 5 dicembre 1997 contenenti, rispettivamente, il primo, il secondo, il terzo ed il quarto elenco delle opere e dei lavori di attuazione della succitata disposizione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere, in attuazione della predetta legge e secondo i criteri enunciati nei citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri alla nomina del commissario straordinario per le opere indicate nella tabella *A* allegata al presente decreto;

Ritenuta, inoltre la necessità di provvedere alla sostituzione di taluni Commissari nominati con il decreto del Presidente del Consiglio in data 14 maggio 1997, che hanno motivatamente espresso rinuncia all'incarico conferito;

Considerato che alcuni lavori compresi negli elenchi suindicati risultano ripresi e pertanto, non sussistendo le condizioni della gestione commissariale, le relative opere vanno espunte dai medesimi elenchi;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'elenco delle opere di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto, con i commissari straordinari a fianco di ciascuna indicati.

2. Sono espunte dagli elenchi allegati ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio, 22 maggio e 4 luglio 1997 le opere di cui alla tabella *B*, allegata al presente decreto.

3. Per le opere della tabella *C* i commissari straordinari dimissionari sono sostituiti come indicato nella tabella medesima.

Roma, 9 marzo 1998

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 206

TABELLA *A*

QUINTO ELENCO DELLE OPERE E DEI LAVORI SOSPESI ART 13 D.-L. 25 MARZO 1997, N. 67

N. rif.	Opere e lavori sospesi (5° elenco)	Commissari straordinari
1	Completamento della realizzazione del Centro di Servizio delle II.DD. di Bergamo Legge n. 146/1980	Trotta dott. Gaetano - Presidente TAR
2	Completamento della realizzazione del Centro di Servizio delle II.DD. di Firenze Legge n. 146/1980	Trotta dott. Gaetano, predetto

---

TABELLA *B*

ELENCO DELLE OPERE ESPUNTE DALLE TABELLE ALLEGATE AI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 MAGGIO 1997, 22 MAGGIO 1997 E 4 LUGLIO 1997.

N. riferim. opera	Opere espunte
	Elenco allegato al D.P.C.M. 14 maggio 1997 (G.U. 6 giugno 1997)
12	SS. 9 costruzione tangenziale Nord di Parma - 2° lotto 2° stralcio - Parma
	Elenco allegato al D.P.C.M. 22 maggio 1997 (G.U. 6 giugno 1997)
27	SS. 96 lavori di adeguamento e di ammodernamento - lotto 1° tra i km 55+790 e 73+000 stralcio 1° tra le progr. 0+000 e 8+610 (BA)
44	Progetto di bonifica L.R. n. 29/83 ed ampliamento di discarica in comune di Molazzana loc. Seve Castellane - Molazzana (LU)
	Elenco allegato al D.P.C.M. 4 luglio 1997 (G.U. 24 luglio 1997)
8	Ord. 2172/FPC/91 - lavori di adeguamento sismico della scuola media superiore I.P.I.A.S. nel comune di Potenza
9	Lavori di adeguamento sismico scuola elementare «2 Giugno» e scuola media «Sen. Zotta» (Pietragalla - PZ)

TABELLA C

ELENCO DELLE OPERE PER LE QUALI È STATA DISPOSTA LA NOMINA DEL NUOVO COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. rif. opera	Nuovo commissario straordinario	Opere e lavori sospesi
30	Pandolfo ing. Arturo Dirigente in quiescenza Ferrovie dello Stato (in sostituzione del dott. Pietro Falcone - Consigliere di Stato)	Raddoppio della linea Bari-Taranto (tratto Palagianello-Massafra)
31	Allegra ing. Orazio Dirigente in quiescenza Ferrovie dello Stato (in sostituzione del dott. Calogero Piscitello - Consigliere di Stato)	Raddoppio della linea Messina-Palermo (tratto Villafranca - S. Filippo del Mela)
33	Zampognaro dott. Gaetano Dirigente delle Ferrovie dello Stato (in sostituzione del dott. Giuseppe Pasqua - Consigliere di Stato)	Raddoppio della linea Pontremolese (tratta Galleria Serena-Aulla e variante linea Aulla-Lucca)

98A3872

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 maggio 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 aprile 1998 è pari a 33.875 miliardi;

Decreta:

Per il 15 maggio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 agosto 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 gennaio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A3898

DECRETO 7 maggio 1998.

Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 aprile 1998 è pari a 33.875 miliardi;

Decreta:

Per il 15 maggio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 maggio 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 gennaio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A3899

DECRETO 7 maggio 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni e trecentosessantacinque giorni (seconda tranche), relativi all'emissione del 30 aprile 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del cu citato decreto 15 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 22 aprile 1998 che hanno disposto per il 30 aprile 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni e trecentosessantacinque giorni (seconda tranche) senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 aprile 1998 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,62 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 95,72 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ammonta a L. 332.574.849.000 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 30 ottobre 1998; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1999 ammonta a L. 470.392.827.000 per la seconda tranche dei titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 aprile 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,92 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 94,44 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A3900

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Apollo», in Siena.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI SIENA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, che così dispone: «le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica»;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare ministeriale n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visto che l'unico atto depositato a questo ufficio, riferito alla società cooperativa edilizia «Apollo», con sede in Siena, via E.S. Piccolomini, n. 38 è quello relativo alla costituzione della cooperativa medesima, avvenuta in data 5 settembre 1990;

Visto che non è mai stato possibile effettuare ispezioni ordinarie nei confronti dell'ente, causa la totale irreperibilità del presidente e che da accertamenti effettuati presso la cancelleria commerciale del competente tribunale di Siena, si è potuto constatare che l'ente in questione, oltre all'atto costitutivo, non ha presentato ulteriori atti, né bilanci d'esercizio;

Considerato che l'ente, dalla data della propria costituzione risulta inattivo;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Apollo», con sede in Siena, via E.S. Piccolomini, n. 38, costituita con atto a rogito notaio dr. Alberto Carli, in data 5 settembre 1990, repertorio n. 112218, omologato dal tribunale di Siena in data 19 settembre 1990, B.U.S.C. n. 1127/250101, senza ricorso alla nomina del liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 11 febbraio 1998

Il direttore: ANTONUCCI

98A3815

DECRETO 5 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Edile di Asciano», in Asciano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SIENA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte, che così dispone: «le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte»;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare ministeriale n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Considerato che, a seguito degli accertamenti effettuati, la società cooperativa «Edile di Asciano», con sede in Asciano (Siena) - risulta trovarsi nelle condizioni di cui al succitato art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Preso atto del parere favorevole al provvedimento dello scioglimento per atto dell'autorità — di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori — espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 10 dicembre 1997;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Edile di Asciano», con sede in Asciano (Siena), via Goffredo Mameli n. 7, costituita con rogito notaio dr. Lingg Lusini, in data 12 gennaio 1946, B.U.S.C. n. 225/5907, registro società n. 662, tribunale di Siena, senza ricorso alla nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 5 marzo 1998

Il direttore: TANINI

98A3811

DECRETO 5 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Tre Colli - Cooperativa agricola di trasformazione e gestione per l'allevamento zootecnico», in Radicondoli.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SIENA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte, che così dispone: «le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte»;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare ministeriale n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Considerato che, a seguito degli accertamenti effettuati, la società cooperativa «Tre Colli - Cooperativa agricola di trasformazione e gestione per l'allevamento zootecnico», con sede in Radicondoli (Siena) - risulta trovarsi nelle condizioni di cui al succitato art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Preso atto del parere favorevole al provvedimento dello scioglimento per atto dell'autorità — di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori — espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 10 dicembre 1997;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Tre Colli - Cooperativa agricola di trasformazione e gestione per l'allevamento zootecnico», con sede in Radicondoli (Siena), loc. Casale Tre Colli - Tenuta di Fosini, costituita con rogito notaio dr. Alberto Carli, in data 29 novembre 1975, B.U.S.C. n. 779/143589, registro società n. 2691, tribunale di Siena, senza ricorso alla nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 5 marzo 1998

Il direttore: TANINI

98A3812

DECRETO 5 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Miniera», in Siena.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SIENA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte, che così dispone: «le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte»;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare ministeriale n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Considerato che, a seguito degli accertamenti effettuati, la società cooperativa «La Miniera», con sede in Siena - risulta trovarsi nelle condizioni di cui al succitato art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Preso atto del parere favorevole al provvedimento dello scioglimento per atto dell'autorità — di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori — espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 10 dicembre 1997;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «La Miniera», con sede in Siena, strada di Pian del Lago, n. 27, costituita con rogito notaio dr. Giorgio Favilli, in data 18 febbraio 1991, B.U.S.C. n. 1141/254305, registro società n. 7884, tribunale di Siena, senza ricorso alla nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 5 marzo 1998

Il direttore: TANINI

98A3813

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Francesco Campana», in Colle Val d'Elsa.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SIENA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, che così dispone: «le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno

depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica»;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare ministeriale n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visto che l'ultimo bilancio approvato e depositato presso la cancelleria del tribunale di Siena da parte della cooperativa edilizia «Francesco Campana», con sede in Colle Val d'Elsa, via XX Settembre, n. 36, è riferito all'anno 1979;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria, effettuata in data 6 maggio 1997 nei confronti della società cooperativa menzionata e quanto espresso nel giudizio conclusivo del verbale stesso;

Considerato che non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Francesco Campana», con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), via XX Settembre, n. 36, costituita con rogito notaio dr.Giovanni Ginanneschi in data 25 settembre 1964, repertorio n. 21196, B.U.S.C. n. 23/89409, senza ricorso alla nomina del liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 10 aprile 1998

Il direttore: TANINI

98A3814

DECRETO 15 aprile 1998.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica relativo all'anno 1996.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che dispone l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce un contributo di lire 2 miliardi a favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Vista la lettera del 10 giugno 1997, prot. 27/9462, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale per i contributi - Ufficio X - con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 6,6% per l'anno 1996;

Considerato che nel capitolo 3660 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, (Centro di responsabilità 4. - «Previdenza e assistenza sociale»; 4.1.2 - «Interventi»; Unità previsionale di base 4.1.2.10 - «Sostegno alle gestioni previdenziali») per l'anno 1998, esistono le sufficienti disponibilità finanziarie;

Verificata la necessità di indicare nel presente atto sia l'ammontare del contributo ordinario, soggetto a rivalutazione, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, sia l'ammontare del contributo fisso di lire 2 miliardi, di cui all'art.11 del medesimo decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791;

Decreta:

1. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 1996, in lire 2 miliardi.

2. Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo 21, comma 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, da L. 9.879.427.247 a L. 10.531.469.445.

Roma, 15 aprile 1998

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio*
e della programmazione economica
PINZA

98A3848

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della soc. coop. «Tecno GEA» a r.l., in Bianco.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

soc. coop. «Tecno GEA» a r.l., con sede in Bianco, costituita per rogito notaio M. Federico in data 15 luglio 1992, rep. 7236 - Reg. soc. n. 2562 - Tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3763

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della soc. coop. «Notorius I» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

soc. coop. «Notorius I» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio M. Federico in data 27 agosto 1992, rep. 7621 - Reg. soc. n. 212/92 - Tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3764

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della soc. coop. agricola «P.R.O.F.» a r.l., in Rosarno.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

soc. coop. «P.R.O.F.» a r.l., con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio G. Pappalardo in data 18 dicembre 1991, rep. 4536 - Reg. soc. n. 3004 - Tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3765

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della soc. coop. «Cogire» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

soc. coop. «Cogire» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio G. Gangemi in data 1° aprile 1992, rep. 71269 - Reg. soc. n. 192/1992 - Tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3766

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della soc. coop. «Pelagos» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

soc. coop. «Pelagos» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Zagami in data 10 ottobre 1990, rep. 6858 - Reg. soc. n. 299/1990 - Tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3767

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della soc. coop. «N.T.S. Terzo Millenio» a r.l. in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

soc. coop. «N.T.S. Terzo Millenio» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Zagami in data 10 giugno 1990, rep. 6848 - reg. soc. n. 168/92 - tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3768

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della soc. coop. «Il Macellatore» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

soc. coop. «Il Macellatore» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Carapelle in data 3 novembre 1977, rep. 70914 - reg. soc. n. 125/77 - tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3769

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della soc. coop. «Gesta Calabria» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

soc. coop. «Gesta Calabria» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio N. Comi in data 16 novembre 1992, rep. 6002 - reg. soc. numero 40/93 - tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3770

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della soc. coop. «Caterini» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

soc. coop. «Caterini» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio A. Castellani in data 4 maggio 1982, rep. 27911 - reg. soc. numero 105/82 - tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3771

DECRETO 20 aprile 1998.

Scioglimento della soc. coop. «Calabria travel import export» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

soc. coop. «Calabria travel import export» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Zagami in data 11 novembre 1988, rep. 5996 - reg. soc. n. 80/89 - tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A3772

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 8 maggio 1998.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 6 della circoscrizione Lombardia 1.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera de deputati e al Senato della Repubblica;

Rilevato che per il giorno 21 giugno 1998 sono stati convocati i comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 6 della circoscrizione Lombardia 1 (che comprende parte del territorio del comune di Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere, relativamente all'elezione suppletiva anzidetta, alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obbiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale dei programmi radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nel comune di Milano nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nello stesso comune;

Dispone:

TITOLO I
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.

Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione che si estende al comune di Milano, che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data della votazione, propaganda elettorale per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 6 della circoscrizione Lombardia 1 fissata per il giorno 21 giugno 1998, sono tenuti, a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 17 maggio 1998, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare che gli spazi disponibili siano equamente distribuiti tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta nei termini stabiliti.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria a richiesta di questo, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, anche per specifica collocazione, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Art. 4.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 5.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 6.

Comunicazione preventiva

1. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione che si estende al comune di Milano, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 6 della circoscrizione Lombardia 1 fissata per il giorno 21 giugno 1998, attraverso la cessione di spazi autogestiti e/o attraverso la realizzazione di appositi programmi, sono tenuti, a darne preventiva notizia entro il giorno 17 maggio 1998 attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi o i programmi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi da cedere e/o dei programmi da realizzare, nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice è depositato;

b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 10, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi autogestiti ovvero di accettazione dell'invito a partecipare ai programmi di propaganda, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale la prenotazione o l'accettazione debbono intervenire;

e) ogni eventuale ulteriore circostanza ed elemento rilevante per la fruizione degli spazi e/o dei programmi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati.

2. L'indicazione di cui al comma 1, lettera *c),* può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonché presso gli uffici delle concessionarie di pubblicità.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato preventivo.

Art. 7.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare, nell'offerta di spazi autogestiti e nella realizzazione di programmi, il rispetto del principio di parità di opportunità per tutti i competitori interessati.

2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo ai trenta giorni precedenti la data della votazione, deve, in particolare, indicare i programmi di propaganda complessivamente previsti e/o determinare gli spazi complessivamente disponibili per la propaganda.

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro il 18 maggio 1998 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione. Nel caso di mancato rispetto del termine per il comunicato preventivo di cui all'art. 6, fermo quanto disposto nel comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve essere inviato all'ufficio del Garante entro il giorno successivo a quello in cui viene diffuso il comunicato preventivo.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 8.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; i responsabili del circuito, o in difetto le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.

3. Ogni emittente del circuito risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 9.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei soggetti politici interessati.

2. I programmi di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotti da un'indicazione della relativa natura e debbono avere autonomia nell'ambito del palinsesto. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati come tali.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parità. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque che vengano rispettati i principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 10.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi di propaganda le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle comunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli stessi spazi di propaganda.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Divieto di pubblicità

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata, oltre agli spot:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata — ancorché succinta — presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per offrire esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.

Capo III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 12.

Programmi e servizi informativi; altri programmi

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, della giunta e del consiglio regionale della Lombardia, della giunta e del consiglio provinciale e comunale di Milano, è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. In particolare:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una corretta informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico, non attinenti alla competizione elettorale, legati all'attualità della cronaca;

b) la presenza dei membri della giunta e del consiglio regionale nonché della giunta e del consiglio provinciale e comunale di Milano è ammessa qualora sia esclusivamente riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti alla competizione per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati;

c) può essere mandata in onda la ripresa in diretta o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)*, che attengano alla competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di questa, al limitato scopo di assicurare la completezza dell'informazione, sempre che la ripresa abbia una durata commisurata a quella media delle altre notizie recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate senza brani in voce dei soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione dei fatti e degli eventi da riprendere, per quanto in particolare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere ad un criterio di pari opportunità per le diverse parti impegnate nella competizione elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione.

2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra i diversi competitori nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali a ciascun competitore deve essere assicurata la stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata negli ultimi giorni prima della votazione. La selezione del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni in cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore ha il dovere di curare che durante la trasmissione il pubblico mantenga un contegno corretto.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai programmi e servizi informativi, è vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

6. È fatto comunque divieto a registi, a conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare proprie preferenze di voto.

7. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca, limitatamente ai tre giorni successivi, anche gli esiti di altre competizioni elettorali svoltesi nel periodo considerato nello stesso comma 1.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione nel comune di Milano sono tenuti a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data, salvo comunque l'obbligo di conservare sino alla conclusione del procedimento le registrazioni dei programmi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine, sia stata notificata contestazione di violazione della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ovvero delle prescrizioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del presente atto.

Art. 14.

Compiti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

1. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Lombardia assicura la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvede a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti politici interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti politici interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Nei casi di ritenute violazioni da parte di un'emittente avente sede o domicilio eletto nell'area di competenza, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi la richiama al rispetto della normativa, raccoglie i necessari elementi di valutazione e riferisce senza indugio all'ufficio del Garante ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente medesima.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti del comitato regionale i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad esso, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corr领dadole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni segnalano senza indugio all'ufficio del Garante le violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera *d)*, e collaborano, a richiesta, anche con il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi al quale inviano, comunque, copia delle segnalazioni dirette all'ufficio del Garante.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 15.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicità.

Art. 16.

Sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4,

della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, nel periodo precedente a quello ivi considerato la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) criteri seguiti per la formazione del campione;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti, rivolti al pubblico o a soggetti selezionati anche nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

Art. 17.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la corresponsabilità.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisivi, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, il Garante adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle comunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata il Garante può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 18.

Organi ufficiali dei partiti

1. Agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti e dei movimenti politici non si applicano le precedenti disposizioni in materia di propaganda, informazione elettorale e pubblicità.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 19.

Rettifiche

1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47 e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 20.

1. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1998

p. *Il Garante:* MONACI

98A3901

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 7 maggio 1998, n. 119/E.

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Abrogazione dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Alle direzioni regionali delle entrate

Ai comuni

Alle province

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale per i servizi finanziari

Al Ministero del tesoro - Ispettorato generale del bilancio

Al Ministero dell'ambiente - Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base

Alla Corte dei conti - Sezione enti locali

All'Associazione nazionale dei comuni italiani

Alle prefetture

Ai comitati di controllo sugli atti degli enti locali nelle regioni a statuto ordinario

Al Comitato regionale di controllo della Sicilia - Sezioni provinciali

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Ai comitati o sezioni di controllo di Aosta - Cagliari - Sassari - Nuoro - Oristano - Trieste - Gorizia - Udine - Pordenone

Con l'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 1995-1997, n. 128, del 24 aprile 1998 (supplemento ordinario n. 88/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998) sono stati abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 39 della legge comunitaria 22 febbraio 1994, n. 146, che, secondo l'interpretazione consolidata (circ. n. 95/E del 22 giugno 1994 e n. 40/E del 17 febbraio 1996) disponevano, ad ogni effetto, l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti propri delle attività economiche compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27 luglio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 253/1984), integrato dagli accessori per l'informatica, con eliminazione del previgente potere discrezionale di assimilazione riconosciuto ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Tale regime, pienamente operante soltanto dall'8 gennaio 1996 per la mancata reiterazione e conversione della diversa disciplina adottata per gli anni 1994 e 1995 con decreti-legge (i cui effetti sono stati confermati dalla legge 11 novembre 1996, n. 575), è tuttora vigente, non risultando emesso il regolamento di cui all'art. 56, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che avrebbe dovuto dichiarare l'incompatibilità dell'art. 39 in esame con la nuova classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo.

L'abrogazione, ora disposta, fa venir meno l'assimilazione legale predetta per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari (ad es. quelli degli uffici e dei locali relativi ai servizi ed alla mensa, ecc.), sono da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovranno essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese.

Effetti sui ruoli 1998.

In mancanza di apposite norme transitorie di regolazione degli effetti dell'abrogazione, una quota rilevante del tributo già iscritto a ruolo per l'anno 1998 non trova più fondamento, *a decorrere dall'entrata in vigore della citata legge comunitaria n. 128 del 24 aprile 1998*, nell'assimilazione legale dei rifiuti e nella correlativa tassabilità delle superfici ove si producono, con la possibilità per l'utente: di affermare l'invalidità sopravvenuta dell'iscrizione nel ruolo formato in base al ruolo precedente, alle denunce o alle notifiche degli accertamenti; di presentare al comune richiesta di sgravio o rimborso ai sensi dell'art 75, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993; di presentare, in caso di diniego o di silenzio, ricorso alle commissioni tributarie qualora non sia stato già effettuato d'ufficio il predetto sgravio o rimborso del tributo ed eventuali accessori o sanzioni riferibili alla residua frazione d'anno. Ciò in quanto ovviamente non operano più le dichiarazioni (esplicite o implicite) di assimilazione a suo tempo effettuate dall'ente locale prima del 19 marzo 1994, data di soppressione del relativo potere comunale in forza dell'art. 39 in esame.

Nuova assimilazione.

Pertanto, al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi sia per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario (peraltro possibile soltanto se la relativa deliberazione assume carattere di atto dovuto per inosservanza dell'obbligo legale di copertura minima, essendo scaduto in data 28 febbraio il termine per le modifiche tariffarie), il comune può avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art. 21, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 22/1997 ed ora, dopo l'abrogazione dell'art. 39 in questione, esercitabile sulla base delle norme «regolamentari e tecniche» vigenti (citata D.I. del 27 luglio 1984) in attesa delle nuove disposizioni (articoli 18, comma 2, lettera *d) e 57, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997). In caso contrario i rifiuti, già assimilati per legge, nonché quelli già urbani non domestici e comunque diversi da quelli urbani ora previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 22/1997, si configurano automaticamente come speciali indipendentemente da ogni deliberazione di conferma.*

Costituisce ulteriore limite all'assimilazione il divieto di «immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani», cioè di assoggettare a privativa, i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata (art. 43, del decreto legislativo n. 22/1997).

È appena il caso di precisare che l'onere dell'assimilazione dei rifiuti, che siano eventualmente da mantenere nella privativa, sussiste anche in presenza di deroga al regime di monopolio disposta in via temporanea con l'ordinanza sindacale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 ed ora all'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997.

In caso di mancata, parziale o tardiva assimilazione dei rifiuti con delibera consiliare, il funzionario responsabile del tributo procede all'annullamento, con conseguente sgravio o rimborso, della quota di tributo, accessori e sanzioni iscritta a ruolo per la residua frazione d'anno o parte di essa, in base all'istanza di sgravio o rimborso o alla eventuale pronuncia delle commissioni tributarie in caso di impugnazione dell'eventuale diniego o silenzio dell'amministrazione comunale.

Modalità di assimilazione.

Diversamente dalla previgente normativa (articoli 2 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica numero 915/1982), che non recava chiare disposizioni sulle modalità di assimilazione (come quella dell'art. 60 del decreto legislativo n. 507/1993, abrogato tuttavia dall'art. 39 della legge n. 146/1994), la nuova disciplina di cui all'art. 21, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 22/1997, prescrive che un apposito regolamento (quello tecnico relativo alla gestione dei rifiuti destinato dal 1999 a contenere anche le disposizioni riguardanti la futura tariffa) stabilisca espressamente l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie attività economiche (tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alla D.I. 27 luglio 1984), senza la possibilità di un'assimilazione implicita desumibile dalle statuizioni delle delibere regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa.

Si richiama l'attenzione delle amministrazioni locali che intendano procedere all'assimilazione (in tutto o in parte o entro determinati limiti di quantità o di qualità) sull'esigenza di provvedere con ogni possibile urgenza alle assimilazioni da effettuare, in quanto le deliberazioni comunali di carattere normativo non possono essere retroattive in mancanza di un'apposita previsione di legge, per cui permane nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge comunitaria in questione e la data in cui diviene esecutiva la deliberazione di assimilazione, la qualificazione di rifiuti speciali con le conseguenze già indicate in ordine ai ruoli 1998.

Infine appare utile evidenziare che, nonostante la dichiarata assimilazione, l'operatore economico può sottrarsi alla privativa comunale (art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997) e quindi alla tassazione (totalmente o parzialmente), qualora dimostri di avviare effettivamente e correttamente al recupero, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati. Parimenti il comune dovrà prevedere, nel regolamento o nella tariffa, la possibilità di percentuali di sgravio o rimborso a seconda dell'entità dei rifiuti avviati al recupero, come già chiarito con la citata circolare n. 95/E del 22 giugno 1994 per le riduzioni tariffarie in caso di avvio al recupero dei «residui».

*
* *

Le Direzioni regionali delle entrate cureranno con ogni possibile urgenza la diffusione della presente circolare presso i comuni compresi nelle proprie circoscrizioni.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

98A3902

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Elenco delle domande presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per denominazione di specie e varietà agricole

Elenco delle domande presentate al Ministero per le politiche agricole in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1973, n. 1065:

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Ampac - Tangent - USA	*Festuca arundinacea*	Ninja (1)
	Loglio perenne o loietto inglese	Nobility (1)
Barenbrug Holland BV - Oosterhout - NL	*Loglio d'Italia e loglio Westervoldico*	BAR LM 4888 BAR LM 4RN
Caussade Semences - Caussade - F	*Colza*	Astri Balti Saxi Skampi
Centro di ricerca miglioramento genetico piante agrarie S.r.l. - C.M.G.P.A. - Tombolo (PD)	*Loglio ibrido*	Cross Zeno
	Spelta	Impero
Cesare Mosconi - Roma (RM)	*Frumento tenero*	Faro
Coseme S.p.a. - Foggia (FG)	*Frumento duro*	Pietrafitta Quadrato Scatto Torrebianca
D.J. Van der have B.V. - AA Kapelle - NL	*Barbabietola da zucchero*	Vanes
Delitzsch Pflanzenzucht GMBH - Bergen - DE	*Barbabietola da zucchero*	Area Monte Bianco
Delley semences et plantes sa delley - CH	Frumento tenero	Levis Lona Runal Tamaro
Ets. Claude Camille Benoist - Orgerus - F	*Frumento duro*	D 95241 D 95705 D 95776 D 96802 D 96821
	Frumento tenero	H 94707 H 95735 H 96703 H 96729
Eurogen S.r.l. - Piazza Armerina (EN)	*Frumento duro*	Carpio
F.lli Martini e C. - Forlì (FO)	*Frumento duro*	Paride
Futuria import export S.r.l. - San Martino di Lupari (PD)	*Loglio d'Italia e loglio Westervoldico*	Marvel
	Lupinella	Lupin
	Sulla	Corona
	Veccia vellutata e veccia di Narbonne	Resista

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Groupement Agricole Essonnois (G.A.E.) - Maisse - F	*Frumento duro*	Galileo Giotto
	Frumento tenero	Giada
Hybrinova les Ulis Cedex - F	*Frumento tenero*	Garona
Istituto di coltivazione ed acclimatazione delle piante di Radzikow - Blonie - PL	*Loglio perenne o loietto inglese*	RAH 695/RAMI Stadion (1)
Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma (RM)	*Frumento duro*	Basento Bradano Crono Demetra Etna Vesuvio Volturno Vulcano
	Frumento tenero	Salariato Saldoro Salomè Salvia
	Orzo distico	Airone Dasio
Lion Seeds - Maldon - GB	*Barbabietola da zucchero*	LS023
Lofts Seed Inc. - Somerset - New Jersey - USA	*Agrostide stolonifera*	L 93 (1)
Manara Fabio - Oppeano (VR)	*Frumento tenero*	Cesco Sophia
P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard - Lundsgaard - DE	*Colza*	Faro Prestige
	Loglio d'Italia e loglio Westervoldico	Bella bionda Primadonna
Pure Seed Testinginc. - Hubbard - Oregon - USA	*Festuca arundinacea*	Tar Heel (1)
	Festuca ovina	Quattro RU (1)
	Loglio perenne o loietto inglese	Roadrunner (1)
Raps GRB Saatzucht Lundsgaard - Grundhof - DE	*Colza*	Fanfare Fresco Lombard Pilgrim Pluchino Plutos Ramiro Rialto Rosko Sputnik
Rustica Prograin Genetique - Mondonville - F	*Colza*	Elvis Esterel Rimbaud
S.I.S. Società italiana sementi - San Lazzaro di Savena (BO)	*Avena*	Donata
Secobra Recherches - Maule - F	*Orzo distico*	23043 TH1
	Orzo polistico	16831 VH
Semenarna - Ljubljana	*Frumento tenero*	Anka Irena Lenta Perla (C.M.G.P.A.)
Semundo Saatzucht GMBH - Rellingen - DE	*Colza*	Allegra Talia
Società produttori sementi S.p.a. - Bologna (BO)	*Frumento duro*	Meridiano

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Società produttori sementi Verona S.r.l. - Colognola ai Colli (VR)	*Frumento tenero*	Belfiore Centro
Souh Australian Seed Growers Cooperative - Hilton - AU	*Trifoglio persico*	Torrazzo
	Veccia vellutata e veccia di Narbonne	Gemma
Tee 2 Green Corp. - Hubbard - Oregon - USA	*Agrostide stolonifera*	Penn A Four (1) Penn A One (1) Penn G Six (1)
Turf Seed Inc. - Canby - Oregon - USA	*Festuca rossa*	Miramar (1)
Verneuil Recherche - Verneuil l'Etang - F	*Colza*	Colibrì Okapi
	Frumento tenero	Cezanne 93B225
	Orzo distico	95H229
Volpe dott. Giuseppe - Sommatino (CL)	*Frumento duro*	Valsalso
Zajac Performance Seeds - North Halendon - New Jersey - USA	*Fienapola dei prati*	Dragon (1)
Zignani Lino Piero S.a.s. di Zignani L. e C. - Cesena (FO)	*Frumento duro*	Borello

98A3890

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Chemi Spray»

Decreto n. 32 del 27 marzo 1998

Specialità medicinale per uso veterinario CHEMI SPRAY (ossitetraciclina cloridrato) sospensione spray.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento) - codice fiscale 01988770150.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

bomboletta spray da 154 ml, A.I.C. n. 102297013.

Composizione:

principio attivo: ossitetraciclina cloridrato 4,00 g;

altri componenti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, piccoli ruminanti e suini.

Indicazioni terapeutiche: lesioni podali in genere sostenute da germi sensibili all'ossitetraciclina in particolare per la terapia di zoppina lombarda, pedaina ed ulcere.

Tempo di attesa: carne e latte: nullo.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3808

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eurifel»

Decreto n. 36 dell'8 aprile 1998

Specialità medicinale per uso veterinario EURIFEL vaccino inattivato purificato ed adiuvato contro la calicivirosi, la clamidiosi e la rinotracheite del gatto, alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux di Lione (Francia) rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux, con sede legale in Milano, codice fiscale 05995030151.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone (vetro) da 1 ml di liofilizzato e flacone (vetro) da 1 ml di solvente, scatola 2 x 10 flaconi, A.I.C. n. 102308018;

flacone (vetro) da 1 ml di liofilizzato e flacone (vetro) da 1 ml di solvente, scatola 2 x 50 flaconi, A.I.C. n. 102308020;

scatola da 10 blister da 1 flacone da 1 ml di liofilizzato e 1 siringa da 1 ml di solvente, A.I.C. n. 102308032.

Composizione:

così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatto.

Indicazioni terapeutiche: nel gatto: immunizzazione attiva contro calicivirosi, clamidiosi e rinotracheite virale del gatto.

Validità: 22 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3807

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Solmox»

Decreto n. 41 del 21 aprile 1998

Specialità medicinale per uso veterinario SOLMOX (amossicillina) sospensione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, Strada Manara 5/A, codice fiscale 00278930490.

Produttore: Norbrook Laboratories Ltd - Newry - N. Irlanda (UK).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 50 ml, A.I.C. n. 102576016;

1 flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102576028;

1 flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102576030.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: amossicillina (come triidrato) da 150 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, ovini, suini, cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: è indicato per il trattamento di infezioni causate da microrganismi amossicillina-sensibili di apparato gastro intestinale, apparato respiratorio, pelle e tessuti molli, tratto urogenitale.

Nel controllo di infezioni batteriche secondarie, quando i batteri non sono la principale causa di malattia. Nella prevenzione di infezioni post-operatorie (il trattamento deve essere effettuato prima dell'intervento chirurgico).

Tempi di attesa:

carni: bovini 18 giorni, suini 14 giorni, ovini 7 giorni;

latte: 48 ore.

Non somministrare a pecore in lattazione.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3806

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duraciclina»

Decreto n. 44 del 21 aprile 1998

Specialità medicinale per uso veterinario DURACICLINA (ossitetraciclina) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, viale Certosa 130, codice fiscale 05849130157.

Produttore: Norbrook Laboratories Ltd Newry - Irlanda del Nord.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102251016;

flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102251028.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: ossitetraciclina (s.f. di diidrato) 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, suini e ovini.

Indicazioni terapeutiche: malattie da germi sensibili alla ossitetraciclina in bovini, ovini e suini.

Tempo di attesa:

carne: 21 giorni;

latte: 7 giorni (ad esclusione del latte ovino).

Non somministrare a pecore in lattazione.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3805

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Energaid»

Decreto n. 46 del 21 aprile 1998

Specialità medicinale per uso veterinario ENERGAID polvere solubile per uso orale.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - Newry (Irlanda del Nord).

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Newry (Irlanda del Nord).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 24 bustine monodose, A.I.C. n. 102478017.

Composizione: ogni bustina da 165 g contiene:

principi attivi: diidrato di citrato di sodio B.P. 9,73 g, acetato di sodio B.P. 5,41 g, propionato di sodio N.F. 1,91 g, cloruro di sodio B.P. 4,65 g, cloruro di potassio B.P. 2,96 g, destrosio (anidro) B.P. 135,3 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: è un prodotto reidratante ad elevato contenuto calorico da somministrare per via orale, indicato per combattere il processo di disidratazione, perdita di elettroliti, acidosi e perdita di peso associati a diarrea nei vitelli. Si è dimostrato efficace in animali infetti da E. Coli.

Specie di destinazione: vitelli.

Tempo di sospensione: nullo.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3804

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sentinel»

Decreto n. 50 del 30 aprile 1998

Specialità medicinale per uso veterinario SENTINEL compresse per cani.

Titolare A.I.C.:

Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Origgio (Varese) codice fiscale 02384400129;

Produttore:

la specialità medicinale per uso veterinario suddetta può essere prodotta sia presso l'officina Novartis Pharma, Canada inc, Dorval (Canada), con effettuazione delle operazioni di confezionamento presso le officine Sharp Packing Inc (USA) o Packing Coordinators Inc (USA) con effettuazione delle operazioni di controllo presso l'officina Novartis Santé Animal S.A. Huningue (Francia), sia presso l'officina Novartis Consumer Health Inc, Lincoln (USA), con effettuazione delle operazioni di controllo e confezionamento presso l'officina Novartis Santé Animal S.A., Huningue (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

6 compresse da 2,3/46 mg, A.I.C. n. 102569011;

6 compresse da 5,75/115 mg, A.I.C. n. 102569023;

6 compresse da 11,5/230 mg, A.I.C. n. 102569035;

6 compresse da 23/460 mg, A.I.C. n. 102569047;

8 compresse da 2,3/46 mg, A.I.C. n. 102569050;

8 compresse da 5,75/115 mg, A.I.C. n. 102569062;

8 compresse da 11,5/230 mg, A.I.C. n. 102569074;

8 compresse da 23/460 mg, A.I.C. n. 102569086.

Composizione:

principi attivi:

1 compressa da 156 mg contiene: milbemicina ossima 2,3 mg, lufenuron 46 mg;

1 compressa da 390 mg contiene: milbemicina ossima 5,75 mg, lufenuron 115 mg;

1 compressa da 780 mg contiene: milbemicina ossima 11,5 mg, lufenuron 230 mg;

1 compressa da 1560 mg contiene: milbemicina ossima 23 mg, lufenuron 460 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazione terapeutiche: nella prevenzione delle filariosi cardiaca, nella prevenzione ed il controllo delle infestazioni da pulci, nel trattamento ed il controllo delle verminosi intestinali sostenute da Anchilostomi (Ancylostoma caninum), Ascaridi (Toxocara canis, Toxascaris leonina) e Tricocefali (Trichuris vulpis).

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3897

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 maggio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1748,87
ECU	1942,99
Marco tedesco	986,28
Franco francese	294,13
Lira sterlina	2869,20
Fiorino olandese	857,27
Franco belga	47,809
Peseta spagnola	11,611
Corona danese	258,80
Lira irlandese	2480,95
Dracma greca	5,663
Escudo portoghese	9,627
Dollaro canadese	1218,89
Yen giapponese	13,191
Franco svizzero	1182,07
Scellino austriaco	140,17
Corona norvegese	235,67
Corona svedese	229,45
Marco finlandese	324,59
Dollaro australiano	1113,33

98A3935

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato concernente il regolamento CE n. 726 del 31 marzo 1998, che modifica il regolamento CE n. 2543/95, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva. (Comunicato 20 aprile 1998).

Si informano gli operatori che con regolamento (CE) n. 726 del 31 marzo 1998, pubblicatola nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 100/46 del 1° aprile 1998, sono state apportate alcune modifiche circa le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione per l'olio di oliva, di cui al regolamento (CE) n. 2543/95.

Il nuovo regolamento si applica a partire dal 18 aprile 1998 e comporta per gli operatori quanto segue:

1) le domande dei titoli ed i titoli stessi devono recare nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice a «dodici» cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

2) l'aliquota della cauzione relativa ai titoli d'esportazione è così articolata:

pari a 10 ECU per 100 chilogrammi netti per i certificati con fissazione anticipata della restituzione;

pari a 1 ECU per 100 chilogrammi netti per gli altri casi;

3) in deroga all'art. 5, paragrafo 1, quarto trattino del Regolamento (CE) n. 3719/88, il titolo non può essere richiesto per l'esportazione di un quantitativo inferiore o pari a 50 chilogrammi;

4) le domande dei titoli di esportazione «che non comportano fissazione anticipata della restituzione» sono presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione II, dal lunedì al venerdì di ogni settimana; questi titoli vengono rilasciati immediatamente.

Le domande dei titoli di esportazione, «comportanti fissazione anticipata della restituzione», devono essere presentate, sempre a questo Ministero, dal martedì al giovedì di ogni settimana. Le domande presentate il venerdì ed il lunedì si considerano presentate il martedì seguente.

I titoli con fissazione anticipata della restituzione sono rilasciati il primo giorno lavorativo a partire dal martedì della settimana successiva al suddetto periodo di presentazione, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure previste al paragrafo 3, art. 3 del regolamento CE n. 2543/95.

Queste misure (fissazione di una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti, non accoglimento delle domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione, sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi o, in casi specifici per un periodo più lungo) riguardano i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione e possono essere differenziate secondo il «codice del prodotto» della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

Qualora i servizi della Commissione stabiliscano una riduzione dei quantitativi richiesti fissando una percentuale unica di accettazione inferiore all'80%, il titolo è rilasciato entro e non oltre l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di tale percentuale nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. In tal caso l'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione o ritirare la domanda del titolo o chiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso questo Ministero lo rilascia non prima del «Martedì» successivo al deposito della domanda. In tal caso l'operatore può chiedere il rilascio per la quantità che non è stata accettata e, entro lo stesso termine, di un titolo che non dia diritto ad una restituzione.

Le altre modalità del regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione del 30 ottobre 1995 restano invariate.

In particolare:

i titoli di esportazione sono validi dalla data di presentazione della domanda fino alla fine del terzo mese successivo;

se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

Si sottolinea, infine, per quanto concerne gli adempimenti da soddisfare, che la restituzione del titolo originale deve essere effettuata entro due mesi dalla scadenza della sua validità e quella dei D.A.U., esemplare «3» in originale o copia conforme, entro sei mesi dalla scadenza stessa.

98A3816

Prova supplementare prevista dal regolamento (CE) 3719/88 (GUCE L 331 del 2 dicembre 1988) relativo allo svincolo delle cauzioni a base dei certificati di esportazione nel settore agricolo. (Comunicato 20 aprile 1998).

Al fine dello svincolo delle cauzioni poste a garanzia dell'utilizzo dei certificati di esportazione nel settore agricolo, gli operatori nazionali erano soliti presentare apposite istanze corredate dall'esemplare «3 a» (fronte/verso con annotazione da parte del competente ufficio doganale di «visto uscire» della merce dal territorio comunitario) del Documento amministrativo unico (D.A.U).

A partire dal 1° dicembre 1997, in base alla circolare n. 240/D del 20 agosto 1997 del Ministero delle finanze, gli operatori, non hanno più la disponibilità del citato esemplare «3 a» mentre, secondo il regolamento comunitario 2454/93 (G.U.C.E L 253 dell'11 ottobre 1993), continuano pur sempre a poter disporre dell'esemplare «3».

In tale situazione, a seguito delle intese intercorse con il Ministero delle finanze, si invitano gli esportatori a presentare ai fini dello svincolo delle cauzioni in parola, l'esemplare «3» del D.A.U, in originale o in copia conforme, debitamente annotato nel verso dalla dogana che ha controllato l'uscita dal territorio doganale comunitario.

Per le disposizioni di carattere generale in tema di documentazione da presentare a corredo delle domande di svincolo delle cauzioni, si rinvia alla circolare di questo Ministero del 15 gennaio 1990, n. 4, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1990.

98A3817

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 1998, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1997	Aprile	105,4	1,7	6,3
	Maggio	105,7	1,6	6,0
	Giugno	105,7	1,4	5,4
	Luglio	105,7	1,6	5,3
	Agosto	105,7	1,5	5,0
	Settembre	105,9	1,4	4,9
	Ottobre	106,2	1,6	4,6
	Novembre	106,5	1,6	4,3
	Dicembre	106,5	1,5	4,1
	Media	*105,7*	*1,7*	*5,7*
1998	Gennaio	106,8	1,6	4,3
	Febbraio	107,1	1,8	4,3
	Marzo	107,1	1,7	4,0
	Aprile	107,3	1,8	3,6

98A3847

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998 concernente: «Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1998).

Nel provvedimento citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 46, seconda colonna, art. 11, ultimo comma, penultimo rigo, dove è scritto: «... del decreto ministeriale *23* novembre 1997.», leggasi: «... del decreto ministeriale *25* novembre 1997.».

98A3873

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili, ogni 16 pagine o frazione*	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189